

N. R.G. 32358/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA

tra

FERRERI S.R.L.

ATTORE

e

**UCI - UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE
LOCARGO NEMZETKOZI SZALLITRANYOZO ES LOGISETIKAI
JANOS ERNHOFFER**

CONVENUTI

Oggi 3 maggio 2018 ad ore **10** innanzi al dott. Sergio Pochettino, sono comparsi:

Per FERRERI S.R.L. l'avv. BATTISTI ANDREA

Per UCI - UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE l'avv.
DETOMATIS ENRICO MARIA

Nessuno è presente per LOCARGO NEMZETKOZI SZALLITRANYOZO ES
LOGISETIKAI e per JANOS ERNHOFFER

Il Giudice invita le parti alla discussione orale .

I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni richiamando
quelle già in atti

L'avv. Battisti sull'eccezione di difetto di legittimazione evidenzia che la medesima
deve ritenersi superato dal pagamento parziale, e quanto alle spese stragiudiziali



evidenzia la difficoltà della controversia che ha visto coinvolto veicolo con targa estera, rimettendosi sul quantum e sulle spese di lite.

L'avv. Detomatis richiama le difese sulla nullità della cessione del credito, e quanto alle spese evidenzia che il pagamento è avvenuto 13 giorni dopo la richiesta di pagamento e 7 giorni successive alla quantificazione. Si rimette in punto spese

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.

All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del provvedimento.

Il Giudice
Sergio Pochettino





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **32358/2016** promossa da:

FERRERI S.R.L. (C.F. 00826910010), con il patrocinio dell'avv. BATTISTI ANDREA e dell'avv. FIORE ROBERTA (FRIRRT81L52L219J) elettivamente domiciliata in VIA G. C. CAVALLI, 28 BIS 10138 TORINO presso i difensori

APPELLANTE

contro

UCI - UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE (C.F. 011535380156), con sede in Milano, con il patrocinio dell'avv. DETOMATIS ENRICO MARIA presso il cui studio alla via Cibrario 6 in Torino è elettivamente domiciliata

APPELLATA

LOCARGO NEMZETKOZI SZALLITRANYOZO ES LOGISETIKAI,
JANOS ERNHOFFER

entrambi domiciliati *ex lege* presso l' UCI in Milano Corso Sempione 39

APPELLATI CONTUMACI



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

FATTO E PROCESSO

La Ferreri srl evocò in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino l'UCI – Ufficio Centrale Italiano – nonché la Locargo Nemsetkozi Szallitranyozo Es Logisetikai quale proprietaria dell'autoarticolato Volvo con targa ungherese MPM923 e Janos Ernhofer quale conducente del predetto mezzo - per conseguire il pagamento dell'importo di Euro 150,00 a titolo di fermo tecnico e di Euro 300,00 per attività stragiudiziale in relazione a collisione tra veicoli verificatasi il 17.10.2014 in Grugliasco che aveva coinvolto l'autovettura Lancia Delta targata DV703BX di proprietà del signor Marto Agostino, precisando di essersi resa cessionaria del credito rappresentato dalla originaria obbligazione risarcitoria per ripristino del mezzo - di importo che era stata quantificata in Euro 1.886,00, come da fattura emessa dalla stessa attrice - e che detto importo le era già stato corrisposto in data 6.2.2015 dalla Allianz spa su incarico di UCI. Con il predetto atto introduttivo la società cessionaria dedusse di aver dovuto ricorrere ad assistenza legale a motivo dell'inerzia dell'Ufficio Centrale, il quale soltanto dopo che era stata attivata la procedura di mediazione con esito negativo avrebbe (infine) inviato l'assegno, per importo tuttavia limitato ai soli costi di riparazione dell'autovettura come documentati e non comprensivo anche di ulteriori somme richieste per fermo tecnico e spese stragiudiziali.

Costituendosi nel giudizio di primo grado, l'Ufficio Centrale Italiano contestò la pretesa, limitandosi ad eccepire, quanto alla richiesta del fermo tecnico, orientamenti rigorosi della giurisprudenza di legittimità in argomento, e quanto alla domanda di spese stragiudiziali di aver corrisposto in data 3.2.2015 l'importo che era stato richiesto con la missiva inviata a mezzo PEC dallo studio legale Fiore-Battisti in data 21.1.2015 e che era stato quindi quantificato con successivo fax inviato dall'odierno difensore in data 27.1.2015, eccependo altresì che la procedura di mediazione era stata attivata solo successivamente e non prima del pagamento.



Senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, con sentenza resa il 22.9.2016 il Giudice di Pace di Torino – “*accertata l'incompletezza del contratto di cessione di credito prodotto in atti*”, ha dichiarato la carenza di legittimazione processuale in capo all'attrice, ha dichiarato improcedibile la domanda e condannato la Ferreri srl al pagamento in favore dei convenuti UCI e Locargo dell'importo di Euro 750,00 oltre accessori

* * *

Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione la Ferreri spa spa proponendo quali **motivi di appello**:

- il fatto che il giudice di prime cure sia pervenuto a ritenere la carenza di legittimazione in capo ad essa appellante per difetto dell'atto di cessione senza che tale profilo avesse formato oggetto di eccezione alcuna da parte della convenuta, e che anzi la medesima aveva corrisposto *ante causam* il risarcimento del danno richiesto proprio in forza della cessione di credito, con ciò “riconoscendo ed accettando quale creditore essa attrice”;
- l'erroneità della sentenza per non aver il Giudice di Pace riconosciuto il diritto e liquidato i costi di assistenza stragiudiziale in procedura risarcitoria per sinistro che, in quanto coinvolgente veicolo straniero, presentava aspetti di possibile complessità, e la congruità dell'importo richiesto rispetto al valore del risarcimento;
- l'erronea quantificazione delle spese di primo grado, eccedenti i parametri tariffari adottabili per quel grado di giudizio.

Precisato che non è oggetto di gravame la pronuncia nella parte in cui non ha provveduto sulla domanda per fermo tecnico, ha concluso chiedendo in riforma della pronuncia impugnata la condanna di UCI al pagamento della somma di euro 300,00 a titolo di rimborso spese stragiudiziali e delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita anche in questa fase l'appellata UCI, che in via principale ha chiesto la conferma della sentenza del Giudice di Pace, evidenziando la rilevabilità d'ufficio della nullità della cessione quale presupposto per la verifica della legittimazione dell'attrice, e nel merito che le spese per attività stragiudiziale richieste non sarebbero state né giustificate né necessarie in quanto la gestione del sinistro non presentava difficoltà alcuna ed il risarcimento del danno era stato



effettuato con bonifico disposto dopo soli sette giorni dalla ricezione di comunicazione relativa alla sua quantificazione.

All'esito dell'udienza in cui si è proceduto all'accertamento dell'integrità del contraddittorio, la causa è stata trattenuta per la decisione nelle forme previste all'art. 281 sexies c.p.c, richiamato per questa fase dall'art. 352 c.p.c.

MOTIVATO IN DIRITTO

L'appello proposto dalla srl Ferreri è fondato, e dal suo accoglimento deriva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di primo grado con condanna dell'appellato Ufficio Centrale Italiano al pagamento all'appellante dell'importo richiesto a titolo di rimborso spese stragiudiziali, per ammontare di Euro 300,00 che si reputa congruo rispetto al valore della controversia ed all'attività svolta.

1. Erroneità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art 101 comma 2 c.p.c.

Parte convenuta in primo grado, come è stato evidenziato, non ebbe mai a porre in dubbio il diritto della società attrice - alla quale risulta peraltro avesse già riconosciuto l'ammontare delle spese di ripristino del veicolo - di agire per conseguire il ristoro anche delle spese di assistenza legale (oltre che al pagamento di somma a titolo di "fermo tecnico", voce di danno qui rinunciata); limitandosi in punto *an debeat* a contestare nel merito la debenza delle due somme, sollevando a tal proposito specifiche eccezioni e conducendo quindi difese il cui presupposto era l'implicito riconoscimento della legittimazione dell'attrice alle domande formulate.

Come è noto, onere del convenuto che si costituisca in giudizio è quello, previsto all'art. 167 c.p.c., di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, con contestazioni specifiche su tutti gli aspetti costitutivi del diritto azionato perché dal sistema del codice di rito è ricavabile il principio - esplicitato all'art. 115 c.p.c. - che in difetto di tale contegno difensivo i fatti e gli elementi che sono stati posti a fondamento della domanda e non sono stati specificamente contestati possono ritenersi provati. Per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre



1990, n. 353 la previsione di cui all'art. 167 cod. proc. civ., comma 1 - che come ora visto impone al convenuto di prendere posizione su tutti presupposti della domanda - comporta che i suddetti fatti, qualora essi non siano specificamente contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontrovertiti e non necessitanti quindi, di specifica trattazione. La norma di rito in esame, laddove richiede che parte convenuta prenda posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera invero la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi pertanto da qualsivoglia indagine su elementi emergenti dal materiale processuale che non siano stati contestati.

Al principio di non contestazione sopra richiamato ed alle conseguenze da esso derivanti si ritiene tradizionalmente siano sottratte le eccezioni rilevabili d'ufficio, tra le quali - come prospettato (peraltro per la prima volta, in questo grado di giudizio) dalla difesa di parte appellante - rientrerebbe anche il difetto di legittimazione attiva conseguente alla invocata nullità della cessione del credito.

La questione della rilevabilità d'ufficio o meno di tale eccezione - quella inerente la titolarità del diritto azionato in giudizio - ha formato oggetto di recente rivisitazione da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in pronuncia della quale pare opportuno per chiarezza e pertinenza richiamare integralmente ampi tratti della motivazione.

Muovono i giudici di legittimità dalla premessa che *“la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale*



l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. (così Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016).

Da tali premesse le Sezioni Unite hanno tratto in via generale una serie di conseguenze, applicabili anche alla vicenda processuale in esame:

- *“ben potrà accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.*
- *È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio*
- *Per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare del diritto azionato. costituendo la titolarità un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, **che può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa**, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.*
- ***La presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può (tuttavia) assumere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità** (e/o alla validità, come nel caso in esame, degli atti di trasferimento) **del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda, oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.***

Il rilievo da attribuirsi alle condotte difensive delle parti anche per la pronuncia su questioni rilevabili d'ufficio è poi da valutarsi tenendo conto della giurisprudenza di legittimità intervenuta per censurare l'adozione di decisioni cd. di “terza via” (Cass. 31 ottobre 2005 n. 21108) - quelle nelle quali cioè il giudicante è tenuto ad indicare alle



parti una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevabile anche d'ufficio e sulla quale intenda fondare la decisione - e del rafforzamento del principio del contraddittorio, con il conseguente divieto della sentenza a sorpresa, consacrato (con e derivato da) la modifica apportata all'art. 101 comma 2 c.p.c. dall'art. 45, comma 13 della legge. n. 69 del 2009 (si veda in argomento Cassazione civile, 23/05/2014, n. 11453).

L'applicazione dei principi sopra richiamati conduce a ritenere anche nel caso di specie che - non avendo in primo grado il convenuto preso posizione alcuna sul diritto dell'attrice (e odierna appellante) a conseguire il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che la medesima aveva già ricevuto dalla convenuta *ante causam* - la decisione assunta dal giudice di primo grado non sia conforme alle norme disciplinanti gli oneri di allegazione ed al principio del contraddittorio, e che l'indagine sulla validità della cessione del credito dovesse rimanere estranea alla *ratio decidendi*

L'omessa indicazione alle parti della questione relativa alla validità della cessione di credito, sulla quale il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio (così Cassazione civile 23/05/2014 n. 11453), e la conseguente necessità di procedere in questa sede ai fini della decisione sulle domande all'esame delle altre questioni (ri)proposte da parte attrice e delle relative eccezioni.

2. La domanda delle spese di assistenza stragiudiziale

Venendo allora a scrutinare la doglianza relativa al mancato (esame ed) accoglimento della domanda di rimborso di spese di assistenza stragiudiziale, pare opportuno richiamare gli elementi in fatto che emergono dai documenti e dagli atti, e le loro scansioni temporali:

- 17.10.2014, data di verifica del sinistro
- 14.1.2015, data di inoltro via PEC della richiesta di risarcimento danni da parte dell'avv. Roberta Fiore;
- 19.1.2015, comunicazione dell'UCI di avvenuta ricezione richiesta ed apertura sinistro
- 26.1.2015, espletamento perizia valutativa del danno (con indicazione dell'ammontare di Euro 1.886,00 richiesto)



- 27.1.2015 data di ulteriore richiesta, con specificazione e quantificazione anche della richiesta per spese stragiudiziali
- 3.2.2015, data bonifico importo di Euro 1.886,00, con indicazione quale percettore la società attrice tramite lo studio legale Fiore Roberta.

Il risarcimento del danno risulta essere stato corrisposto successivamente, sia pure in ambito temporale estremamente contenuto, all'intervento del legale della odierna attrice avv.to Roberta Fiore, che viene espressamente menzionata nella causale di bonifico come "destinataria" dell'importo-

Principio ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per conseguire risarcimento del danno, anche in materia di sinistri stradali costituiscono danno risarcibile a condizione che esse siano state necessarie o utili.

Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato - anche in ambito di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito - di farsi assistere da un legale di fiducia

Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse, come previsto all'art. 20 del Decreto ministero Giustizia n. 55 del 10.3.2014, è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (cfr Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990).

Il diritto di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali sussiste peraltro e spesso a maggior ragione in ipotesi in cui una composizione bonaria della vertenza prevenga l'instaurazione della causa, non potendosi in tal caso configurare una fase giudiziale che abbia come sbocco una decisione anche in punto spese legali (così Cass. n. 6422 del 2017).



Uno dei criteri per la formulazione del giudizio di necessità o utilità dell'attività stragiudiziale secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte è anzi da individuarsi proprio nel fatto che l'intervento del legale abbia indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura, e che l'assistenza del professionista abbia propiziato o comunque abbia avuto l'effetto di prevenire la stessa instaurazione della lite (in argomento si veda Cassazione civile, sez. III, 21/01/2010, n. 997).

Nella vicenda in esame deve tenersi presente la natura del contenzioso, riguardante una ipotesi particolare di sinistro che vide come responsabile veicolo registrato in stato estero e comportava l'applicabilità della particolare procedura prevista all'art. 125 Codice Assicurazione Obbligatoria.

Per altro verso, come detto, si reputano significative per valutare la rilevanza dell'intervento del difensore sia la circostanza che la perizia sia stata effettuata in epoca (sia pure di poco) successiva alla richiesta risarcitoria e sia anche il fatto che il risarcimento venne riconosciuto nella somma indicata nella missiva del difensore, maggiore rispetto a quella stimata dal perito, ed il fatto che il bonifico ancorchè indicante come percettore la società menzionasse ebbe destinatario anche il predetto legale.

Tali fattori sono indicativi del fatto che l'intervento del difensore nominato dalla società resasi cessionaria del credito abbia in effetti avuto incidenza causale ed efficacia acceleratoria del risarcimento, prevenuto l'instaurazione di possibile controversia giudiziale in ordine alla voce di danno per le spese di ripristino del veicolo danneggiato, e che sussiste pertanto il diritto della odierna appellante a vedersi rimborsare le spese stragiudiziali nella (peraltro non certo eccessiva) misura di Euro 300,00 indicata in citazione, che in base alle previsioni tariffaria si pone invero del tutto congrua rispetto al valore del danno risarcito.

Per tale motivo l'appello si presenta fondato, e dal suo accoglimento deriva che in totale riforma della sentenza impugnata il convenuto Ufficio Centrale Italiano va condannato al pagamento in favore della srl Ferreri dell'importo di Euro 300,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo.



L'accoglimento dell'appello, implicando soccombenza dell'Ufficio Centrale Italiano in quella fase, è motivo per ritenere la fondatezza ed accogliere anche il secondo motivo di impugnazione proposto, relativamente alla decisione di porre a carico della Ferreri srl le spese di quel giudizio.

In forza del principio della soccombenza dettato in materia di spese processuali dall'art. 91 c.p.c., alla condanna dell'odierno appellato segue infatti la condanna del medesimo anche al rimborso all'appellante delle spese di quella fase della lite, nonché di quelle della presente fase di appello, per importi che vengono liquidati facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 vigente all'epoca della decisione - in relazione al valore della controversia e con riferimento ai parametri previsti per ciascuna delle due fasi del giudizio - nelle misure indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in accoglimento dell'appello proposto dalla Ferreri srl, ed in riforma della impugnata sentenza,
condanna l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano_ al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 300,00, oltre interessi legali dal 21.1.2015 al soddisfo;
condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida come segue:

- primo grado
Euro 330,00 per onorari ed Euro 43,00 per esposti, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa, IVA e successive occorrenze come per legge
- presente fase del giudizio
Euro 450,00 per onorari ed Euro 91,50 per esposti, oltre al rimborso spese generali 15 % Cpa ed IVA e successive occorrenze come per legge.

Così deciso in Torino,
il 3.5.18

Il Giudice
Sergio Pochettino

